

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1004

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ACCREMAN, TAGLIAFERRI, BOLDRINI, BORSARI, FERRI GIAN CARLO, GELMINI, GESSI NIVES, LENTI, GORRERI, LOPERFIDO, LUSOLI, OGNIBENE, PAGLIARANI, VESPIGNANI, VENTUROLI, ZANTI TONDI CARMEN, ZOBOLI

Presentata il 20 febbraio 1964

Modificazione del termine attribuito ai comuni dall'articolo 17 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per la rettifica delle dichiarazioni dei contribuenti

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963 n. 246, « Istituzione di una imposta sugli incrementi dell'aree fabbricabili », recita testualmente: « Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla giunta municipale e da notificarsi entro un anno dalla presentazione della dichiarazione ».

Si tratta del potere, attribuito ai comuni, di intervenire per rettificare quelle dichiarazioni sugli incrementi di valore che il privato è tenuto a fare, e che evidentemente fa tenendo presente in primo luogo il proprio interesse. Può accadere e accade, dunque, che la dichiarazione del privato non corrisponda alla realtà; di qui la necessità per il comune di rettificarla.

L'articolo 17 della legge citata fa obbligo ai comuni di notificare le rettifiche apportate alle dichiarazioni nel termine di un anno dalla presentazione delle dichiarazioni stesse.

Ora accade che il numero delle dichiarazioni sia elevatissimo; e che i comuni debbano a quel lavoro far fronte con mezzi spesso precari, in relazione alla loro finanza. Si aggiunga che gli accertamenti per ogni pratica, ai fini della più esatta valutazione, sono necessariamente lunghi e laboriosi. Accertamenti fallaci, d'altra parte, si risolverebbero in danno per i comuni stessi.

Il termine di un anno per notificare le rettifiche appare nettamente inadeguato; giacché molte Amministrazioni comunali, non avendo potuto portare a termine accertamenti accurati, si vedrebbero costrette a rinunciare al diritto di rettifica, pur essendo consapevoli che le dichiarazioni dei privati non sono corrispondenti ai reali incrementi realizzati. Perciò si propone di prolungare di un anno quel termine.

Data la necessità attualissima di provvedere, si chiede per la presente proposta di legge la urgente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 17 della legge 5 marzo 1963 n. 246 è così modificato:

« Le dichiarazioni presentate dai contribuenti a norma degli articoli 6, 7 e 12 sono soggette a rettifica da parte del Comune con una o più deliberazioni da adottarsi dalla giunta municipale e da notificarsi entro due anni dalla presentazione delle dichiarazioni ».